



Comune di Atzara

Provincia di Nuoro

Via Vittorio Emanuele 37 – 08030 – 0784 65205 – fax 0784 65380 – P.I.00162890917

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 30 del 24/06/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2021. FISSAZIONE SCADENZA PAGAMENTI TRIBUTO. APPROVAZIONE AGEVOLAZIONI COVID-19.

L'anno 2021 il giorno 24 del mese di Giugno alle ore 18.30 in Atzara nella solita sala delle riunioni consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale in Seconda convocazione Ordinaria.

Sono intervenuti:

	Presenti	Assenti
Alessandro Corona	X	
Paola Maria Isabella Flore	X	
Giuseppe Pisu	X	
Massimo Emiliano Demelas		X
Loredana Florentina Tun	X	
Ilaria Mura		X
Simona Rita Ruda		X
Ivan Flore	X	
Sara Pisu	X	
Andrea Pisu		X
Stefania Mungari	X	
totali	7	4

Assiste il Segretario Comunale Dr. Roberto Sassu.

Risultato legale il numero dei Consiglieri Comunali presenti, la seduta è dichiarata aperta ed assume la Presidenza il Sindaco Alessandro Corona

IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO che nel corso della riunione sono sempre rispettate le disposizioni e le prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia di contrasto al contagio del coronavirus;

DATO ATTO, inoltre, che, ai fini dell'adozione della presente deliberazione, non risultano essere segnalate situazioni di potenziale conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90;

PREMESSO che ad opera dell'art. 1, commi da 738 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020) l'imposta unica comunale di cui all'art. 1 comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

PREMESSO che l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n.147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (ex TARES);

RICHIAMATO:

- il comma 654, il quale prevede che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche;
- il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente;

VISTO l'art. 1, comma 660 della L. 147/2013 così come modificato dalla legge di conversione n. 68/2014 del decreto-legge 16/2014, il quale comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659 la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

VISTA la L. 205/2017 che ha attribuito all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) le competenze di regolazione e controllo sul ciclo dei rifiuti urbani. In particolare, sono state assegnate ad ARERA anche in questo settore la totalità delle attribuzioni previste dalla propria legge istitutiva n. 481/95, da esercitare in coerenza con le specifiche finalità e principi espressamente individuati dalla legge, nonché in base alle ulteriori attribuzioni e finalità previste;

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione 225/2018/R/RIF, l'Autorità ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti volti a introdurre un nuovo sistema tariffario in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati;
- con il documento per la consultazione 713/2018/R/RIF l'Autorità ha illustrato i primi orientamenti per la definizione della regolazione tariffaria del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, prospettando quale termine per l'entrata in vigore della nuova disciplina, il 1° gennaio 2020;
- con deliberazione 715/2018/R/RIF, l'Autorità ha avviato un procedimento per istituire un sistema di monitoraggio delle tariffe per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione per gli anni 2018 e 2019 e tutti gli esercenti del ciclo di gestione dei rifiuti sono tenuti a trasmettere, all'Ente di governo d'ambito o, se mancante o non operativo, ad altra autorità territorialmente competente per la loro validazione, i costi sostenuti e le relative fonti contabili obbligatorie che certifichino gli elementi di costo e investimento;
- nell'Allegato A alla deliberazione 242/2019/A, tra gli obiettivi strategici per il triennio 2019-2021, l'Autorità ha indicato la definizione di "Regole tariffarie chiare e trasparenti per la copertura dei costi efficienti della gestione dei rifiuti";

PRESO ATTO che con la delibera 443 del 31/10/2019 con decorrenza dall'anno 2020, l'Autorità reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento e la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti per il periodo 2018-2021, introducendo rilevanti novità nel contenuto e nel procedimento di approvazione, nonché, con l'Allegato A alla delibera, la disciplina del nuovo metodo tariffario (MTR);

VISTA la delibera ARERA n. 443 del 31/10/2019 di definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, che introduce novità nella determinazione delle componenti tariffarie in conformità al Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR);

VERIFICATO che ai sensi dell'art. 4 della delibera 443/2019, la determinazione delle entrate tariffarie avviene sulla base di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie;

RICHIAMATI:

- l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23/12/2000 come modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001, che prevede che *"il termine per deliberare le aliquote e le*

tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”;

- l’art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l’approvazione del Bilancio di Previsione;

CONSIDERATO CHE:

- con la L. 77/2020, di conversione del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, (c.d. Decreto Rilancio) veniva introdotto il comma 3 bis dell’art. 106, stabilendo che *“per l’esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all’articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021”;*
- con decreto del Ministro dell’interno del 13 gennaio 2021, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2021;
- con il D.L. n. 41 del 22 marzo 2021 (c.d. Decreto Sostegni) art. 30 comma 4, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 30 aprile 2021;
- al contempo, l’art. 30, comma 5 del medesimo D.L. 41/2021 (c.d. D.L. Sostegni) ha disposto che *“i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all’approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile”;*
- con il D.L. n. 56 del 30 aprile 2021 art. 3 comma 2, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 31 maggio 2021;

VISTA la delibera del Consiglio Comunale adottata in data odierna avente ad oggetto “APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TARI PER L'ANNO 2021”, con la quale sono stati determinati, per l’esercizio in argomento, i costi del servizio di gestione da coprire con la tariffa della Tassa rifiuti;

VISTO il regolamento comunale che disciplina la TARI;

ESAMINATO il prospetto riassuntivo dei coefficienti e quello delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti, predisposto dal competente ufficio comunale;

RITENUTO di applicare una ripartizione dei costi fra utenze domestiche e utenze non domestiche, tenendo conto della base di produzione di rifiuti teorica come indicata dalle linee guida del MEF per la determinazione del calcolo tariffario;

RITENUTE congrue le tariffe per le utenze domestiche e per le attività produttive al fine di garantire la copertura della spesa, in particolare per quanto attiene l'individuazione dei coefficienti di produttività dei rifiuti per ogni differente categoria di attività esistente, che sono stati agganciati alla superficie dei locali al fine di garantire un calcolo tariffario vicino alla reale produzione di rifiuti per ogni categoria;

TENUTO conto che le tariffe entrano in vigore il 01/01/2021, in virtù di quanto previsto dalle suddette disposizioni normative;

VISTO l'art. 15 *bis* del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, il quale prevede che i versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

RITENUTO pertanto di procedere all'approvazione delle tariffe come rappresentate nell'allegato nonché delle scadenze entro le quali procedere al versamento della TARI dovuta per l'anno 2021, così determinate:

- a. 30.10.2021 (prima rata di acconto);
- b. 30.11.2021 (seconda rata di acconto);
- c. 30.12.2021 (terza rata di conguaglio e rata unica);

VISTO il Regolamento, il quale demanda al Consiglio Comunale, in sede di determinazione delle relative tariffe, la decisione in merito ad eventuali agevolazioni e riduzioni;

PRESO ATTO che le agevolazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013, possono essere finanziate a carico del bilancio attraverso specifiche autorizzazioni di spesa;

CONSIDERATO che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 una emergenza di sanità pubblica di carattere internazionale;

ATTESO che alla data odierna risultano ancora in atto le restrizioni causa pandemia Covid-19;

VERIFICATO che nel corso dell'anno 2021 parte delle utenze non domestiche hanno subito la sospensione delle attività per emergenza COVID-19;

RITENUTO necessario approvare una percentuale di agevolazione per le utenze non domestiche, soggette a sospensione per emergenza COVID-19;

RITENUTO di stabilire per l'anno 2021 le seguenti agevolazioni e riduzioni:

➤ **AGEVOLAZIONI COVID-19 UTENZE NON DOMESTICHE SOGGETTE A SOSPENSIONE:**

- Il 100% per la parte variabile e il 50% della parte fissa della componente tariffaria solo ed esclusivamente per le utenze non domestiche soggette a sospensione dell'attività a causa dell'epidemia da COVID-19, comprese nelle seguenti categorie:
 - Cat. 6 - Alberghi senza ristorante;
 - Cat. 16 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub;
 - Cat. 17 - Bar, caffè, pasticceria;
 - Cat. 22 - Parrucchieri/e;
 - Cat. 23 – Attività agrituristiche;

EVIDENZIATO che l'ammontare delle agevolazioni a carico del Bilancio può essere quantificato presuntivamente in € 3.229,00 per le agevolazioni Covid-19;

CONSIDERATO che l'art. 6 del DL. 73/2021 (c.d. Decreto Sostegni bis) ha istituito un fondo con dotazione di 600 milioni *"finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche"*;

EVIDENZIATO che *"i Comuni possono concedere riduzioni della Tari in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2"* (art. 6, comma 4 D.L. 73/2021);

CONSIDERATO che alla data odierna il Comune non ha ancora ricevuto le risorse per la concessione di una riduzione della Tari secondo l'art. 6 del D.L. 73/2021;

VERIFICATO che, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale di attuazione della ripartizione delle suddette risorse ai fini del loro impegno, le risorse destinate ai fini delle agevolazioni da COVID-19 possono

presuntivamente quantificarsi in € 3.316,00 come dai conteggi elaborati dalla fondazione IFEL nella propria nota del 28 maggio 2021;

CONSIDERATO che, ad ogni modo, le agevolazioni riconosciute alle utenze non domestiche colpite dalle restrizioni nazionali da COVID-19 come sopra determinate verranno interamente coperte con l'utilizzo delle risorse messe a disposizione per i comuni nell'anno 2021 con l'art. 6 del c.d. Decreto Sostegni bis e, nel caso di importi inferiori, le percentuali sopra stabilite si definiscono come massimali e verranno ridotte in quota percentuale in coerenza con le risorse messe a disposizione qualora non risultassero sufficienti o inferiori;

VERIFICATO che le agevolazioni da COVID-19 sopra quantificate verranno interamente coperte con l'utilizzo delle risorse messe a disposizione per i comuni nell'anno 2021 con il c.d. Decreto Sostegni bis;

VISTO il D.lgs. 18/08/2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte:

1. Di approvare le Categorie tariffarie e le Tariffe componente TARI anno 2021, come risultanti dai prospetti allegati alla presente deliberazione;
2. Di stabilire, ai sensi del Regolamento TARI, le seguenti agevolazioni e riduzioni:

➤ **AGEVOLAZIONI COVID-19 UTENZE NON DOMESTICHE SOGGETTE A SOSPENSIONE:**

- Il 100% per la parte variabile e il 50% della parte fissa della componente tariffaria solo ed esclusivamente per le utenze non domestiche soggette a sospensione dell'attività a causa dell'epidemia da COVID-19, comprese nelle seguenti categorie:
 - Cat. 6 - Alberghi senza ristorante;
 - Cat. 16 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub;
 - Cat. 17 - Bar, caffè, pasticceria;
 - Cat. 22 - Parrucchieri/e;
 - Cat. 23 – Attività agrituristiche;

3. Di dare atto che l'ammontare delle agevolazioni a carico del Bilancio può essere quantificato presuntivamente in € 3.229,00, per le agevolazioni Covid-19, e che le medesime verranno interamente coperte con l'utilizzo delle risorse messe a disposizione per i comuni nell'anno 2021 con l'art. 6 del c.d. Decreto Sostegni bis e, nel caso di importi inferiori, le percentuali sopra stabilite si definiscono come

massimali e verranno ridotte in quota percentuale in coerenza con le risorse messe a disposizione qualora non risultassero sufficienti o inferiori;

4. Di approvare le scadenze di pagamento del tributo conformemente alle disposizioni di cui all'art. 15 *bis* del D.L. 30 aprile 2019, n. 34:

b. 30.10.2021 (prima rata di acconto);

c. 30.11.2021 (seconda rata di acconto);

d. 30.12.2021 (terza rata di congruaggio e rata unica);

5. Di dare atto che si procederà alla pubblicazione della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro i termini di legge stabiliti;

Infine, stante l'urgenza di provvedere,

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2021 / 32**

Ufficio Proponente: **Ufficio Tributi**

Oggetto: **APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2021. FISSAZIONE SCADENZA PAGAMENTI TRIBUTO. APPROVAZIONE AGEVOLAZIONI COVID-19.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **24/06/2021**

Il Responsabile di Settore

D.ssa Ilenia Vacca

Parere Contabile

Ufficio Ragioneria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **24/06/2021**

Responsabile del Servizio Finanziario

D.ssa Ilenia Vacca

Firmata ai sensi dell'articolo ... dalle seguenti

Il presente Verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco

Dr. Alessandro Corona

Il Segretario Comunale

Dr. Roberto Sassu

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che questa deliberazione è pubblicata all'albo Pretorio online del Comune di Atzara e vi rimarrà pubblicata per 15gg. consecutivi dal **29/06/2021**.

Il Segretario Comunale

Dr. Roberto Sassu